

Lo Statuto della Confraternita del Chisciö

TITOLO I° COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione della Confraternita

È costituita un'Associazione denominata "CONFRATERNITA DEL CHISCIÖL E DEI VINI DEL TIRANESE";

La Confraternita ha sede in Tirano (SO).

La sede per ora è in Tirano (SO) Largo Pretorio n. 2.

Possano essere istituite sedi o delegazioni in Italia e all'Estero, ovunque il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

La Confraternita è retta dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia ed ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi della Confraternita

La Confraternita ha lo scopo di tutelare, promuovere, valorizzare e diffondere i chiscioi nonché i vini del tiranese e tutte le espressioni tipiche dell'enogastronomia della Provincia di Sondrio.

La Confraternita non persegue scopi politici né di lucro.

Le entrate possono derivare esclusivamente da:

- quote sociali versate annualmente, nella misura e con le modalità che verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- attività sociali, intese nel senso più ampio, purché rientranti nei fini della Confraternita;
- pubblicità e sponsorizzazioni;
- attività editoriali;
- contributi derivanti da Enti pubblici o privati per iniziative inerenti agli scopi della Confraternita;
- rendite derivanti dal patrimonio sociale.

Articolo 3 - Attività della Confraternita

La Confraternita per il conseguimento del proprio scopo, si propone di intraprendere ed incoraggiare tutte le iniziative che possono contribuire a valorizzare ed accrescere la conoscenza dell'enogastronomia valtellinese anche come espressione di costume, di civiltà, di cultura e di scienza.

Ciò attraverso le seguenti attività:

- promozione, organizzazione e partecipazione a studi, convegni, dibattiti, ecc.;
- informazione attraverso i media (articoli su stampa specializzata e non, trasmissioni radio televisive, via internet, ecc.);
- promozione e partecipazione a manifestazioni enogastronomiche e / fiere settoriali.
- incentivazione di scambi gemellari con manifestazioni tipiche di altre province, regioni e paesi;
- scambi e contatti con enti ed associazioni nazionali ed estere;
- rappresentanza e tutela dei prodotti tipici valtellinesi presso enti pubblici o scientifici, anche attraverso l' inoltramento di domande di registrazione di denominazioni d'origine protetta (D.O.P) o di indicazione geografica protetta (IGP) conformemente alle norme previste dalle leggi vigenti;
- pubblicazione di notiziari periodici, di guide enogastronomiche, turistiche ecc.;
- segnalazione di esercizi pubblici (ristoranti, negozi, ecc.) particolarmente meritevoli per gli scopi della Confraternita;
- altre attività rientranti negli scopi della Confraternita.

Articolo 4 - Organi della Confraternita

Gli organi della Confraternita sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- i due Vice Presidenti;
- il Tesoriere-Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri;
- i Delegati. TITOLO II°
I CONFRATELLI

Articolo 5

La Confraternita è composta da:

- Confratelli Fondatori;
- Confratelli Onorari;

c) Confratelli Ordinari.

Possono essere Confratelli le persone o gli enti italiani ed esteri, residenti o con sede in Italia e non.

Essi sono tenuti all'accettazione e all'osservanza delle norme del presente statuto. L'appartenenza alla Confraternita ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi statutari.

Tutti gli iscritti sono riportati nel Libro dei Confratelli.

a) Sono Confratelli Fondatori i Confratelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo o che siano stati ammessi entro il 30 giugno 2006.

Sono soci a vita e godono degli stessi diritti dei soci ordinari e sono tenuti al versamento della quota sociale nella misura e nei tempi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo della Confraternita.

b) Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria dei soci ha la facoltà di nominare Confratelli Onorari coloro che si sono resi particolarmente benemeriti verso la Confraternita, nonché personalità di particolare rilievo nel campo enogastronomico, turistico, culturale ed artistico.

I Confratelli Onorari non devono corrispondere alcuna quota, essi non partecipano al voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e non possono assumere cariche elettive.

Qualora il Confratello Onorario versi la regolare quota associativa, assume la qualifica di Confratello Ordinario a tutti gli effetti.

c) Come Confratelli Ordinari possono essere ammessi alla Confraternita le persone fisiche o gli enti interessati all'attività della stessa, che ne facciano specifica richiesta. E' facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere la domanda, senza obbligo di rendere nota la motivazione.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo.

I Confratelli Fondatori e Ordinari, maggiorenni se persone fisiche, hanno diritto al voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie e possono candidarsi ad una sola carica sociale.

Articolo 6 - Perdita della qualifica di Confratello

La qualifica di Confratello si perde:

a) per dimissioni indirizzate per iscritto al Presidente od al Consiglio Direttivo;

b) per mancato versamento della quota associativa nei termini previsti;

c) per morte;

d) per radiazione deliberata insindacabilmente dal Collegio dei Probiviri, quando sussistono motivi di particolare gravità nel comportamento del Confratello, venendo a cessare i quali il socio potrà venire riammesso previa presentazione di una nuova domanda.

La perdita della qualifica di Confratello ha effetto immediato e non dà diritto al rimborso della quota associativa versata.

TITOLO III°

L'ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI

Articolo 7

L'Assemblea dei Confratelli, convocata anche fuori della sede sociale, su delibera del Consiglio Direttivo e regolarmente costituita, esprime la volontà della Confraternita.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza e vincolano tutti i Confratelli compresi quelli dissenzienti e quelli astenuti.

Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento Applicativo, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata o pubblicato sul periodico d'informazione della Confraternita spedito non meno di quindici giorni prima.

L'Assemblea, regolarmente costituita, è presieduta dal Presidente della Confraternita, o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano presente ed in assenza di questi dal Consigliere Anziano, inteso come tale il Consigliere con maggiore anzianità nel ricoprire cariche sociali nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Il Segretario della Confraternita o, in sua assenza, un Segretario nominato dal Presidente della Confraternita redigerà un verbale sul Libro dei Verbali delle Assemblee, che sarà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi fossero votazioni segrete.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei Confratelli presenti in proprio o per delega e per argomenti di particolare importanza la votazione potrà essere effettuata a scrutinio segreto; in tal caso il Presidente sceglierà due scrutatori fra i presenti. “

E' ammessa la votazione di persona, per delega ed a mezzo posta con le modalità riportate nel Regolamento Applicativo dello statuto. Lo spoglio sarà unico, comprendente tutte le schede.

Articolo 8

L'Assemblea ordinaria è convocata:

- una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione della relazione del Presidente e del bilancio consuntivo.

- una volta ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali.

Il bilancio con il benessere del Consiglio Direttivo dovrà essere accompagnato dalla relazione del Tesoriere.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli Associati che hanno diritto al voto.

Articolo 9

L'Assemblea dei Confratelli sia ordinaria che straordinaria è valida:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Confratelli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, quando siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Confratelli presenti.

Ogni Confratello dispone in Assemblea di un voto.

I Confratelli possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Confratello. Ogni Confratello delegato può rappresentare non più di tre Confratelli.

-Le delibere dell'Assemblea sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti di persona o per delega.

Solo nel caso di scioglimento della Confraternita previsto dall'articolo 23, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria dei Confratelli procede:

- a) all'approvazione della relazione annuale del Presidente;
- b) all'approvazione del bilancio consuntivo, sentite le relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) alla presa d'atto della relazione del Collegio dei Proibiviri;
- d) alla elezione:
 - 1) del Consiglio Direttivo;
 - 2) del Collegio dei Revisori dei Conti, che è composto di tre membri effettivi e due supplenti;
 - 3) del Collegio dei Proibiviri, che è composto di tre membri effettivi e due supplenti;
- e) alla discussione di tutti gli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di quelli proposti dai Confratelli nel corso dell'Assemblea.

Articolo 11

L'Assemblea straordinaria procede a discutere e deliberare argomenti straordinari che non possono attendere la normale Assemblea ordinaria.

Inoltre i Confratelli riuniti in Assemblea straordinaria, fermo quanto previsto dall'articolo 2, possono modificare il presente statuto su proposta del Consiglio Direttivo oppure su richiesta motivata e sottoscritta di un quinto dei Confratelli aventi diritto al voto.

TITOLO IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a ventuno membri.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario-Tesoriere e può assegnare incarichi specifici.

Tutti i membri assumono la carica di Consigliere.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

In caso di morte o di dimissioni di un Consigliere prima della fine del mandato, subentrerà come Consigliere il Confratello che ha riportato, tra i non eletti, il maggior numero di voti. Negli ultimi sei mesi di mandato non subentra alcuno.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

In questa circostanza il Consiglio Direttivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione ed il Presidente deve indire entro trenta giorni l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio, da tenersi entro i successivi sessanta giorni.

In caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo, decadono anche il Consiglio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proibiviri, in modo da tenere elezioni unificate per tutte le cariche sociali.

I nuovi Organi Associativi rimarranno in carica per un mandato nuovo a tutti gli effetti.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Confratelli e può deliberare per il conseguimento e l'attuazione degli scopi sociali su tutte le materie non riservate specificatamente alle competenze dell'Assemblea medesima, in particolare il Consiglio Direttivo:

- a) predispone regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dell'attività della Confraternita;
- b) decide sulla gestione economico-finanziaria;
- c) esamina e decide sulle proposte dei Confratelli miranti a migliorare scopi e funzionamento della Confraternita;
- d) formula proposte da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- e) determina centoventi giorni prima di ogni anno sociale le quote annue di adesione ed ha la facoltà di stabilire quote aggiuntive e una tantum per i nuovi iscritti;

- f) stabilisce le prestazioni di servizi ai Confratelli e le relative norme e modalità;
- g) delibera le opere straordinarie;
- h) decide di accettare o rifiutare eventuali contributi, elargizioni, donazioni, sovvenzioni, lasciti di qualsiasi genere, da chiunque offerti in relazione agli scopi sociali;
- i) decide sulla collaborazione con associazioni, enti, pubblici e privati rientranti negli scopi di cui all'art. 2;
- j) approva il bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere e la relativa relazione da sottoporre annualmente all'Assemblea ordinaria;
- k) approva il preventivo di spesa da presentare annualmente ai Confratelli;
- l) propone all'Assemblea ordinaria la nomina di Confratelli Onorari;
- m) ratifica la costituzione di Delegazioni in Italia e all'Estero, ne nomina il relativo Confratello Delegato e ne definisce poteri ed attività;
- n) esamina le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
- o) assegna incarichi specifici nell'ambito dell'attività della Confraternita;
- p) nomina la Commissione Elettorale;
- q) può delegare l'esecuzione delle proprie delibere al Comitato esecutivo nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.

La convocazione è fatta dal Presidente ogni qualvolta sia ritenuto necessario e quando lo richiedono almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo oppure il Collegio dei Probiviri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con almeno cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

Con gli stessi termini di preavviso devono essere informati della convocazione i Revisori dei Conti ed i Probiviri.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e le deliberazioni saranno prese con il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

Possono essere ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo a titolo consultivo esperti o delegati invitati dal Presidente.

A cura del Segretario dovrà essere redatto un verbale per ogni riunione del Consiglio Direttivo, che verrà letto ed approvato in apertura della riunione successiva e sarà quindi riportato sul Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e controfirmato dai presenti.

Articolo 15

Il Presidente assume la rappresentanza della Confraternita ad ogni effetto di legge, ha la firma degli atti sociali e può delegare o provvedere direttamente all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Per delega del Presidente possono rappresentarlo nei suoi compiti in via transitoria.

Articolo 17 - Il Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito un Comitato Esecutivo composto da tre a nove Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo presiede all'attività corrente della Confraternita e delibera su tutte le materie allo stesso delegate dal Consiglio Direttivo e che non siano riservate statutariamente alle competenze dell'Assemblea.

In particolare:

- a) gestisce gli atti amministrativi ordinari della Confraternita;
- b) delibera sui programmi di spesa e sui relativi contratti;
- c) si avvale della collaborazione del Tesoriere e degli eventuali consulenti esterni dei quali fissa compiti e compensi;
- d) adotta i provvedimenti in materia di personale dipendente;
- e) coordina la creazione, l'organizzazione, la promozione e l'esecuzione di manifestazioni in linea con gli scopi della Confraternita;
- f) delibera sul programma editoriale della Confraternita e nomina il Direttore Responsabile del Notiziario;
- g) tiene i contatti con le Delegazioni esterne e ne supervisiona le attività;
- h) relaziona trimestralmente o a richiesta il Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile del servizio di cassa della Confraternita in relazione al quale assolve le seguenti specifiche attribuzioni:

- a) provvede alla riscossione di tutte le entrate;
- b) esegue tutti i pagamenti inerenti le spese obbligatorie e le spese deliberate dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo in conformità con quanto previsto dall'articolo 17;
- c) riferisce nel corso delle riunioni del Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria dell'Associazione;
- d) redige, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo il bilancio da sottoporre all'Assemblea. Sono spese

obbligatorie le seguenti:

- a) spese generali (canoni d' affitto e utenze varie);
- b) documenti giustificativi delle entrate e delle uscite, spese per il personale assunto dalla Confraternita.

Il Tesoriere deve tenere a disposizione dei Revisori dei Conti i regi

stri contabili e tutti i bilanci. TITOLO VI°

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 19

Il controllo dell' amministrazione della Confraternita è affidato ad un Collegio composto di tre Revisori dei Conti effettivi e da due supplenti eletti dall' Assemblea dei Soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Essi esercitano il loro incarico secondo le norme previste dal Codice Civile.

Qualora venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Collegio, ai membri effettivi subentreranno quelli supplenti e a questi, coloro che tra i candidati non eletti hanno ottenuto più voti in graduatoria ove non fosse possibile ricomporre il numero minimo, il Presidente convocherà l' Assemblea straordinaria per l' elezione dei componenti mancanti ed il nuovo Collegio così formato durerà in carica per la durata residua del mandato del Collegio precedente.

L' attività del Collegio è coordinata da un Presidente, che i Revisori dei Conti effettivi eleggono fra loro.

Della propria attività il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce annualmente all' Assemblea dei soci, mediante relazione che verrà allegata al verbale dell' Assemblea stessa.

I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di votazione. TITOLO VI°

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 20

Il Collegio dei Probiviri è l' organo a cui è demandato il giudizio e la vigilanza sulle corrette interpretazioni ed applicazioni dello statuto e del regolamento Applicativo.

È composto di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. L' attività del Collegio è coordinata da un Presidente che i Probiviri effettivi eleggono fra di loro.

Della sua attività il Collegio dei Probiviri riferisce annualmente all' Assemblea dei soci, mediante relazione che verrà allegata al verbale dell' Assemblea stessa. In esecuzione del proprio mandato il Collegio dei Probiviri assolve alle seguenti specifiche attribuzioni:

- a) dirime le controversie che sorgessero tra i Confratelli, tra questi e gli Organi sociali, tra gli Organi sociali stessi;
- b) prende provvedimenti disciplinari, nei confronti dei Confratelli;
- c) esegue gli eventuali incarichi espressamente conferitigli dall' Assemblea;
- d) i suoi membri possono partecipare alle Riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a riunirsi:

- a) su richiesta scritta da parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) su richiesta scritta da parte di uno o più Confratelli;
- c) d' ufficio, ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti e inappellabili. TITOLO VII°

LE DELEGAZIONI

Articolo 21

In accordo con quanto previsto dall' art. 1 il Consiglio Direttivo della Confraternita può istituire delegazioni ovunque lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo nomina per ogni delegazione un Confratello Delegato a cui delega compiti e poteri gestionali ed amministrativi nell' ambito del territorio di competenza della Delegazione. -Il Confratello Delegato trova il proprio referente nell' ambito della Confraternita nel Consiglio Direttivo di cui attua i programmi di attività per la propria Delegazione coerentemente al raggiungimento degli scopi della Confraternita. -TITOLO VIII°

IL PATRIMONIO

Articolo 22

Il Patrimonio della Confraternita è costituito:

- a) dal logo sociale;
- b) dalle quote associative;
- c) da contributi e dalle elargizioni pervenute all' associazione da parte di chiunque;
- d) da proventi, occasionali e tendenti all' autofinanziamento, di iniziative di qualsiasi genere sviluppate a favore dei Confratelli per il raggiungimento degli scopi della Confraternita;
- e) da tutti i beni immobili e mobili ad essa pervenuti per qualsiasi ragione o causa.

La gestione del patrimonio deve essere effettuata allo scopo esclusivo di assicurare l'attività della Confraternita. Il Confratello che cessa di far parte della Confraternita perde ogni diritto al patrimonio sociale. Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo, tramite il Tesoriere, documenta la situazione patrimoniale della Confraternita sulla scorta dei conti tenuti durante l'anno.

Il bilancio, con la relazione del Tesoriere e dei Revisori dei Conti, dovrà essere depositato presso la sede della Confraternita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e potrà essere visionato dai Confratelli che lo richiederanno, fino a due giorni precedenti l'Assemblea.

TITOLO IX° SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA CONFRATERNITA

Articolo 23

Lo scioglimento della Confraternita può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Confratelli con la maggioranza dei tre quarti degli Associati, anche in seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di due o più liquidatori, fissandone i poteri. Essi dovranno rilevare l'eventuale consistenza patrimoniale, che verrà liquidata nel quadro degli scopi per i quali la Confraternita è sorta, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge.

Le eventuali spese sono a carico della Confraternita.

TITOLO X° DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

-Tutte le cariche della Confraternita sono onorifiche e gratuite.

Le cariche sociali non sono cumulabili, salvo per quelle di Tesoriere e Segretario, e non possono avere durate superiori a tre mandati consecutivi.

Sono ammessi unicamente i rimborsi in forma forfettaria ed eccezionalmente a piè di lista per spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione della vita associativa.

I rimborsi spese e i contributi devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo escludendo ogni retroattività.

Articolo 25

La partecipazione attiva ad organizzazioni, comunque definite che operino in antitesi con la Confraternita è incompatibile con la qualifica di Confratello. La valutazione del livello di partecipazione alle attività delle citate organizzazioni spetta al Collegio dei Proviviri, che dovrà comunicare alla Confraternita le proprie decisioni motivandole.

Articolo 26

Entro nove mesi dalla costituzione il Consiglio Direttivo sceglie il logo della Confraternita e stabilisce particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto con regolamento applicativo ed ha facoltà di modificare ed aggiornare lo stesso in qualsiasi momento.

E' obbligazione comune che, in caso di successive modifiche dello statuto, il Consiglio Direttivo adegui il Regolamento Applicativo entro i tre mesi successivi.

Articolo 27

Per quanto non contemplato dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Brinafico Antonella

Panizza Pietro Marco

Gianluigi Garbellini

Stefania Gandossini

Maifrè Ezio

Fabrizio Rossatti

Roberto Trearichi

Giandomenico Schiantarelli L.S.